

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1918 del 17/04/2023
Oggetto	PROCEDIMENTO FE19A0018. RINNOVO DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI FERRARA, AD USO IRRIGUO AGRICOLO. CONCESSIONARIO: DITTA FACCINI BEATRICE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1968 del 14/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno diciassette APRILE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE19A0018

RINNOVO DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI FERRARA, AD USO
IRRIGUO AGRICOLO.

CONCESSIONARIO: DITTA FACCINI BEATRICE

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione

- da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);
31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016, n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
 - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
 - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
 - la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
 - la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
 - la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
 - la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

PRESO ATTO che con istanza acquisita agli atti con prot. n. PG.2022.20782 del 09.02.2022, l'azienda agricola FACCINI BEATRICE, c.f. FCCBRC64B57D548H - P.Iva 01407860384, con sede legale nel Comune di Ferrara, frazione Gaibana, ha richiesto il rinnovo della concessione semplificata per la derivazione di acque pubbliche sotterranee, assentita con Atto n. DET-AMB-2019-3922 del 26/08/2019, con scadenza al 31.12.2021 (pratica FE19A0008);

DATO ATTO che:

- la concessione sopracitata, assentita con Atto n. DET-AMB-2019-3922 del 26/08/2019 e con scadenza al 31/12/2021, ai sensi del D.L. n. 221 del 24/12/2021 e D.L. n. 18/2020, è stata prorogata al 31/03/2022;
- l'istanza di rinnovo sopracitata, acquisita agli atti con prot. n. PG.2022.20782 del 09.02.2022 è da considerarsi pertanto presentata entro i termini;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della suddetta domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'Atto di concessione n. DET-AMB-2019-3922 del 26/08/2019 (pratica FE19A0008) come di seguito indicato:

- ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara, Località Gaibanella su terreno censito catastalmente al Foglio 311 - Mappale 86; coordinate UTM-RER: x = 711562 - y = 960445;
- pozzo avente profondità di m. 9,00 dal p.c.;
- portata massima di esercizio pari a 1,00 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 10,80 mc/annui;
- destinazione della risorsa ad uso irrorazione trattamenti, assimilato ad uso agricolo-irriguo;

ACCERTATO che la concessionaria ha ricevuto l'assenso dai proprietari del terreno su cui insiste il pozzo per l'utilizzo del medesimo (rif. prot. PG.2019.119924 del 30.07.2019);

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 36 del R.R. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo agricolo;
- il canone per l'anno 2023 è quantificato in 14,14 euro;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un Parco o di un'area protetta e non rientra altresì in area ZSC-ZPS ai sensi della d.G.R. 1191/2007;
- che in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della “Direttiva Derivazioni” (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;
- che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto in data 09/02/2022 la somma pari a euro 90,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 23/02/2023, la somma pari a euro 14,14 relativa al canone dovuto per l'anno 2023 e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FE19A0008;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'azienda agricola FACCINI BEATRICE, c.f. FCCBRC64B57D548H - P.Iva 01407860384, con sede legale nel Comune di Ferrara, frazione Gaibana, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee codice pratica FE19A0008, e con le caratteristiche di seguito descritte:
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara, Località Gaibanella su terreno censito catastalmente al Foglio 311 - Mappale 86; coordinate UTM-RER: x = 711562 - y = 960445;
 - pozzo avente profondità di m. 9,00 dal p.c.;
 - portata massima di esercizio pari a 1,00 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 10,80 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso irrorazione trattamenti, assimilato ad uso agricolo-irriguo;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione e trasmesso in data 01.03.2023;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 14,14 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, rilasciata all'azienda agricola FACCINI BEATRICE, c.f. FCCBRC64B57D548H - P.Iva 01407860384, con sede legale nel Comune di Ferrara, frazione Gaibana in via Braiola nr. 1. Codice pratica FE19A0008.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente le seguenti caratteristiche:
 - profondità pari a m 9,00 dal p.c.
 - diametro pari a mm 1.000
 - equipaggiato con motopompa a scoppio di potenza pari a kW 3,1.
- L'opera di presa è sita in Comune di Ferrara, Località Gaibanella su terreno censito catastalmente al Foglio 311 - Mappale 86; coordinate UTM-RER: x = 711562 - y = 960445.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrorazione e trattamenti, assimilato ad uso irriguo agricolo.
- Il terreno si estende per un totale di 14,50 ettari ed è destinato alla coltivazione di seminativi (mais, soia e grano); il prelievo di risorsa idrica per irrorazione e trattamenti, viene esercitato ciclicamente nel periodo marzo - settembre.

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 10,80 mc.
- Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo con codice: 9015ER-DQ1-FPF - Freatico di pianura fluviale.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#) e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: "*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 152/2006.

I risultati delle misurazioni rilevate, devono essere trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno, ad *ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni* di Ferrara (pec: aoofo@cert.arpa.emr.it), al *Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare della Regione Emilia Romagna* (pec: spectre@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'*Autorità di Bacino* competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it).

In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a verificare e richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme e i regolamenti a tutela della risorsa idrica e al suo prelievo ed utilizzo, nel rispetto delle misure volte ad evitare danni alle persone ed alle cose e finalizzate alla sicurezza e alla tutela della salute delle persone nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.